



COMUNE DI CODOGNO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA SOSTA NEGLI “STALLI ROSA”, DESTINATI AI VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO DELLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O DI GENITORI CON UN BAMBINO DI ETA’ NON SUPERIORE A DUE ANNI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27/04/2023

Pubblicato in Albo Pretorio dal 17/05/2023 al 01/06/2023

Entrato in vigore il 30/05/2023

SOMMARIO

Articolo 1. FINALITA'

Articolo 2. DEFINIZIONI

Articolo 3. OGGETTO

Articolo 4. SOGGETTI

Articolo 5. MODALITA' DI RILASCIO

Articolo 6. SANZIONI

Articolo 7. NORME FINALI

ARTICOLO 1 FINALITA'

L'Amministrazione Comunale riconosce l'elevato valore sociale della maternità, promuove una politica di sostegno alla famiglia e sostiene una cultura fondata sul riconoscimento e sul rispetto delle imprescindibili funzioni di cura e di assistenza delle donne all'interno della famiglia stessa e della società.

L'Amministrazione, agendo secondo una logica più generale di miglioramento della qualità della vita, ha previsto l'istituzione di "parcheggi rosa" di cortesia per le donne in stato di gravidanza o per genitori con prole neonatale, al fine di favorirne la mobilità, laddove è difficoltoso reperire un posto per l'auto.

Il D.L. n. 121 del 10.09.21, convertito in l. 09.11.2021 n. 156, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Infrastrutture Stradali Autostradali", ha stabilito all'art. 1, c. 1, lett. a) le modifiche al Codice della Strada relativamente alla riserva di stalli di sosta per i veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa» ed ha introdotto, con l'art. 1, c. 1, lett. g), l'art 188bis del Codice della Strada "Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni".

Il presente Regolamento delinea la tipologia e le modalità per la richiesta ed il rilascio del permesso di sosta sul territorio del Comune di Codogno, negli stalli riservati ed istituiti ai sensi dell'articolo 7 del Codice della Strada.

ARTICOLO 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- *donne in stato di gravidanza*: donne munite di adeguata certificazione medica rilasciata da professionisti sanitari, sia afferenti a strutture pubbliche che a strutture private, attestanti le generalità della donna, la data presunta del parto ed ogni elemento utile al fine di certificare lo stato di gravidanza;
- *genitori con un bambino di età non superiore ai due anni*: i soggetti che siano in grado di certificare, attraverso apposita documentazione anagrafica, la genitorialità di un figlio/a di età non superiore a due anni;
- *stallo rosa*: area di sosta riservata alle categorie oggetto del presente Regolamento, individuate attraverso apposita segnaletica orizzontale e verticale, così come previsto dal vigente Codice della Strada (D. L.vo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.) e del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.);
- *permesso rosa*: tagliando con impresso il pittogramma che rappresenta le due condizioni di possibile utilizzo dello stallone rosa, ovvero donna in stato di gravidanza e/o genitore con un

bambino di età non superiore a due anni (di cui al Decreto Ministeriale 07.04.2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile).

ARTICOLO 3 OGGETTO

Le presenti norme si applicano ai “Parcheggi Rosa” istituiti con apposita ordinanza viabilistica.

Il presente regolamento comunale si applica alle aree di sosta individuate con Deliberazione della Giunta Comunale attuativa del presente provvedimento normativo.

Le aree di sosta riservate di cui al precedente articolo sono delimitate da una segnaletica orizzontale di colore giallo con all’interno il pittogramma ministeriale e contraddistinte da segnaletica verticale, come stabilito dalle vigenti norme del Codice della Strada.

La dimensione minima dell’area di sosta è regolata dal Regolamento di Esecuzione di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.).

ARTICOLO 4 SOGETTI

Gli stalli di sosta riservati sopra descritti possono essere utilizzati esclusivamente dai soggetti intestatari muniti di apposito permesso, come disposto dalla normativa vigente.

Il rilascio del predetto permesso è vincolato alla presenza di almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:

- essere donna residente del Comune di Codogno ed in fase di gestazione o di puerperio sino al compimento dei 2 anni del bambino;
- essere genitore residente del Comune di Codogno di un bambino di età non superiore ai 2 anni.

In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, possono sostare nelle aree riservate di cui al precedente articolo anche soggetti non muniti di idoneo contrassegno, purché siano donne non residenti nella Comune di Codogno il cui stato di gravidanza sia evidente ovvero clinicamente accertato e riscontrabile sul posto da parte degli operatori di polizia stradale e degli ausiliari della sosta di cui rispettivamente all’art. 11 e 126*bis* del D. L.vo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.

ARTICOLO 5 MODALITA’ DI RILASCIO

I soggetti con i requisiti sopra indicati, possono presentare istanza mediante la compilazione di apposito modulo, compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto, pena la non ammissibilità della domanda.

Al modulo di richiesta vanno allegati i seguenti documenti:

- certificato del medico curante attestante lo stato di gravidanza;
- (*in alternativa*) certificato di nascita del figlio;
- documento d’identità del richiedente.

Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso di tutti i requisiti di cui al primo comma del precedente articolo, nonché il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del GDPR e del D. L.vo. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i..

La richiesta del contrassegno potrà essere inoltrata fino al termine della gravidanza; a coloro che presenteranno la richiesta dopo la nascita della prole verrà rilasciato il contrassegno per il tempo rimanente ovvero fino a quando il figlio raggiunge l'età di 2 anni.

Le domande di cui al presente articolo possono essere presentate attraverso la piattaforma dei Servizi On Line del Comune di Codogno.

Il rilascio del permesso avverrà mediante ritiro presso il Comando di Polizia Locale durante l'orario di apertura al pubblico.

Nel momento in cui, per qualsiasi motivazione, i requisiti previsti dalla normativa vigente, che hanno portato al rilascio del permesso, vengano meno, i titolari dovranno provvedere alla restituzione dello stesso in un tempo massimo di giorni 30 dalla decadenza dei requisiti. Detto periodo non costituisce una proroga della concessione.

Il parcheggio è disciplinato nella stessa modalità prevista per i soggetti muniti del contrassegno di cui all'art. 188 del D. L.vo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. e 381 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i. nelle zone a pagamento e senza limiti di orario nelle aree di sosta soggette a restrizioni qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli riservati di cui al presente Regolamento, ma è necessario esporre in modo visibile il contrassegno del parcheggio rosa nel veicolo.

Il rilascio del pass rosa non prevede costi per il richiedente.

E' richiesta la presenza in auto della persona che usufruisce dell'agevolazione.

ARTICOLO 6 SANZIONI

Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 188*bis* del vigente Codice della Strada.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 11 del D. L.vo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. e il personale incaricato delle funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta a norma dell'art 126*bis*, commi 132 e 133 del suddetto Decreto Legislativo, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

ARTICOLO 7 NORMA ABROGATRICE

In caso di presenza di norme incompatibili con il presente Regolamento, contenute in altre disposizioni comunali precedentemente approvate, esse sono da ritenersi abrogate.